SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 130° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 febbraio 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14:

Monte dei Paschi di Siena:

Sezione di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1989.
Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1989.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1989.
Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56.

Ordinamento della professione di psicologo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Definizione della professione di psicologo)

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanar-

si entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Esercizio dell'attività psicoterapeutica)

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

Art. 4.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito l'albo degli psicologi.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 5.

(Istituzione dell'ordine degli psicologi)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

Art. 6.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine)

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Art. 7.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando

il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c*) dell'articolo 7, nonchè le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Art. 9.

(*Iscrizione*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Art. 10.

(*Anzianità di iscrizione nell'albo*)

1. L'anzianità di iscrizione e determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Art. 11.

(*Cancellazione dall'albo*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera *a*) del comma 1.

Art. 12.

(*Consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale del l'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonchè al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a

livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Art. 13.

(*Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 14.

(*Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 15.

(*Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 16.

(*Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le suc funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17.

(*Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale*)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Art. 18.

(*Termini per la presentazione dei ricorsi*)

1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 19.

(*Decisioni sui ricorsi*)

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 20.

(*Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 21.

(*Composizione del seggio elettorale*)

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 22.

(*Votazione*)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 23.

(*Comunicazioni dell'esito delle elezioni*)

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonchè al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Art. 24.

(*Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche*)

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 25.

(*Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine*)

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

Art. 26.

(*Sanzioni disciplinari*)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, puo essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione e pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato puo, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.

Art. 27.

(*Procedimento disciplinare*)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 28.

(*Consiglio nazionale dell'ordine*)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deon tologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonchè le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Art. 29.

(*Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia*)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicològi.

Art. 30.

(*Equipollenza di titoli*)

1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

NORME TRANSITORIE

Art. 31.

(*Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine*)

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 32.

(*Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge*)

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonchè ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;

d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Art. 33.

(*Sessione speciale di esame di Stato*)

1 Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro chè ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonchè i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea.

d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.

Art. 34.

(*Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.

Art. 35.

(*Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il *curriculum* formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonchè il *curriculum* scientifico e professionale, documentando la preminenza e

la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

Il D.P.R. n. 162/1982 concerne il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento. Il relativo art. 3 così recita:

«Art. 3 (*Uniformità di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia*). — Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attività pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonché le attività valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi:

a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione allorché sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive CEE in materia;

b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale.

Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà adottato di concerto con quello della sanità, sentito anche il Consiglio superiore di sanità.

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono essere previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali o di specializzazione, la cui attività emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti qualificazioni professionali.

Sarà agevolata l'istituzione presso le Università dei predetti corsi».

Nota all'art. 4:

Si trascrive il testo dell'art. 622 del codice penale:

«Art. 622. (*Rivelazione di segreto professionale*). — Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire sessantamila a lire un milione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 16):

Presentato dal sen. OSSICINI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede redigente, il 15 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 7ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 20, 27 gennaio 1988; 3, 10 febbraio 1988.

Relazione scritta e testo degli articoli annunciati il 23 febbraio 1988 (atto n. 16/*A* - relatore sen. REZZONICO).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2405):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 9 marzo 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 12, 19 maggio 1988; 1°, 8, 9 giugno 1988; 27 ottobre 1988; 11 gennaio 1989 e approvato, con modificazioni, il 18 gennaio 1989 in un testo unificato con atti numeri 483 (ARMELLIN), 1205 (GELLI ed altri), 2461 (ARTIOLI ed altri), 3388 (BENNI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 16/*B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 23 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 7ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 1° febbraio 1989 e approvato il 2 febbraio 1989.

89G0090

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti pretroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 24 febbraio 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono modificate:

a) da lire 84.744 a lire 83.554 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da lire 8.474,40 a lire 8.355,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e da lire 40.130 a lire 41.269 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tokyo, ambasciata d'Italia, addì 23 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 240 a 243, relativi alla prima scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 377 a 379, relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 239, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi. al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Prima scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 240. — È istituita la prima scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 241. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 242. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia - clinica chirurgica B.

Art. 243. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 244. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) tecnica operatoria;

d) fisiopatologia speciale;

e) chirurgia generale;

f) chirurgia speciale.

Art. 245. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;

informatica;

medicina legale;

chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;

anatomia patologica;

radiologia;

semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;

tecniche operatorie;

chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;

trattamento pre e post operatorio;

fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;

chirurgia pediatrica;

chirurgia d'urgenza;

chirurgia oncologica;

chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:

ortopedia e traumatologia;

neurochirurgia;

chirurgia ginecologica;

chirurgia toracica;

chirurgia cardiovascolare;

endocrinochirurgia;

chirurgia urologica;

chirurgia plastica e riparativa.

Art. 246. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre e post operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecniche operatorie	ore	80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale	ore	20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica	»	50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 247. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva, sale operatorie, laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 248. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 249. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 250. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia - clinica chirurgica (R).

Art. 251. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 252. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) tecnica operatoria;

d) fisiopatologia speciale;

e) chirurgia generale;

f) chirurgia speciale.

Art. 253. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;

informatica;

medicina legale;

chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;

anatomia patologica;

radiologia;

semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;

tecniche operatorie;

chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;

trattamento pre e post operatorio;

fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;

chirurgia pediatrica;

chirurgia d'urgenza;

chirurgia oncologica;

chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:

ortopedia e traumatologia;

neurochirurgia;

chirurgia ginecologica;

chirurgia toracica;

chirurgia cardiovascolare;

endocrinochirurgia;

chirurgia urologica;

chirurgia plastica e riparativa.

Art. 254. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):
- fisiopatologia generale . . . . ore 30
- informatica . . . . » 30
- chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
- patologia clinica . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):
- anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):
- anestesia e rianimazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):
- chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
- anatomia patologica . . . . ore 50
- semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):
- anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 100):
- trattamento pre e post operatorio . » 50
- fisiopatologia chirurgica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):
- chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
- anatomia patologica . . . . ore 20
- radiologia . . . . » 30
- semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):
- tecniche operatorie . . . . » 100

Chirurgia generale (ore 150):
- chirurgia generale . . . . » 150

Chirurgia speciale (ore 50):
- endocrinochirurgia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):
- tecniche operatorie . . . . ore 80

Chirurgia generale (ore 170):
- chirurgia generale . . . . » 100
- chirurgia pediatrica . . . . » 45
- chirurgia geriatrica . . . . » 25

Chirurgia speciale (ore 150):
- ortopedia e traumatologia . . . . . . ore 30
- neurochirurgia . . . . » 20
- chirurgia ginecologica . . . . » 50
- chirurgia urologica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):
- medicina legale . . . . ore 20

Tecnica operatoria (ore 100):
- tecniche operatorie . . . . » 80
- chirurgia endoscopica . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 180):
- chirurgia generale . . . . » 50
- chirurgia d'urgenza . . . . » 80
- chirurgia oncologica . . . . » 50

Chirurgia speciale (ore 100):
- chirurgia toracica . . . . » 40
- chirurgia cardiovascolare . . . . » 40
- chirurgia plastica e riparativa . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 255. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ambulatorio; reparto e locali appartenenti alla clinica chirurgica «r»; sale operatorie del secondo piano del padiglione chirurgico n. 19; sale operatorie e letti situati presso l'ospedale civile di Sampierdarena, U.S.L. XI Genova; sala di medicazione; aule (2) delle lezioni.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 359

89A0761

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1988.

Impegno delle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto l'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Vista la tabella *D* della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che ha quantificato in lire 52.650 miliardi lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio finanziario 1988;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, con i quali è stata integrata la misura mensile lorda dell'indennità di rischio da radiazioni per il personale medico e tecnico di radiologia corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1986, n. 416, per un importo complessivo di lire 38 miliardi annui a decorrere dal corrente anno 1988;

Visto che il CIPE, riguardo ai criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, di parte corrente 1988 di lire 52.650 miliardi, con delibera del 28 gennaio 1988 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988), ha determinato:

in lire 973,6 miliardi l'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1988 di cui lire 793,6 miliardi da destinarsi al finanziamento delle attività a destinazione vincolata e lire 180 miliardi ad attività differenziali;

in lire 56,4 miliardi la somma necessaria per finanziare la dislocazione sul territorio di 125 moduli di informatizzazione per la lettura automatica delle prescrizioni mediche (lettori ottici);

il lire 51.523 miliardi la somma da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di lire 12.880,75 miliardi;

in lire 97 miliardi la somma da assegnare all'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di lire 24,25 miliardi;

Visto, altresì, le delibere del 27 ottobre 1988 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1988), con le quali il CIPE, a valere sul predetto accantonamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988 di lire 973,6 miliardi, ha provveduto ad assegnare a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, per le attività di ricerca corrente 1988, l'importo complessivo di lire 89 miliardi e a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali per il finanziamento delle attività per il 1988, l'importo complessivo di lire 59,716 miliardi;

Visti i propri decreti n. 110457 del 5 marzo 1988, n. 132405 del 13 maggio 1988 n. 156421 del 10 agosto 1988 e n. 172281 del 28 ottobre 1988, con i quali sono state erogate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quattro quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale 1988, per l'importo complessivo di lire 51.523 miliardi e all'Associazione italiana della Croce rossa le quattro quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale 1988 per l'importo complessivo di lire 97 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 165806 del 12 ottobre 1988 con il quale a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale per il 1988 è stato assegnato ed erogato alle regioni interessate per la liquidazione delle indennità di abbattimento degli animali infetti l'importo complessivo di lire 7,995 miliardi;

Visto, il proprio decreto n. 164538 del 26 novembre 1988 con il quale, a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1988, è stato erogato a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, per il finanziamento delle attività di ricerca corrente 1988, l'importo complessivo di lire 75 miliardi;

Visto, altresì, il proprio decreto n. 164057 del 3 dicembre 1988 con il quale, a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale, è stato erogato, tramite le regioni a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, per le attività 1988, l'importo complessivo di lire 59,716 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 184302 del 9 dicembre 1988 registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto ad integrare lo stanziamento del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 dell'importo complessivo di lire 38 miliardi sia in termini di competenza che di cassa;

Accertato che la residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988, iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero, ammonta a lire 925,289 miliardi — di cui solo la somma di lire 56,4 miliardi già ripartita dal CIPE, — destinata per lire 45,284 miliardi alle necessità finanziarie delle attività differenziali, per lire 842,005 miliardi per il finanziamento delle attività a destinazione vincolata e per lire 38 miliardi al finanziamento della maggiore misura dell'indennità di rischio da radiazioni per i medici e tecnici di radiologia;

Ravvisata la necessità di assumere l'impegno della residua disponibilità di lire 925,289 miliardi del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988, nell'attesa che il Ministero della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale, formuli al CIPE le proposte di ripartizione;

Decreta:

Per le motivazioni riportate nelle premesse è assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1988 della residua disponibilità di lire 925,289 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 212

89A0764

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 gennaio 1989.

Inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto del 5 novembre 1987 con cui l'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, in data 18 ottobre 1988, intesa ad ottenere l'inclusione del dott. Riccardo Bellanzoni per l'esecuzione delle attività di prelievo di cornea, del dott. Alberico Cicognani per l'esecuzione delle attività di prelievo e trapianto di cornea e del dott. Antonio Iammarino per l'esecuzione delle attività di trapianto di cornea nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale del 5 novembre 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 20 dicembre 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è autorizzato ad includere nell'équipe di cui al sopracitato decreto ministeriale del 5 novembre 1987 il dott. Riccardo Bellanzoni per l'esecuzione delle attività di prelievo di cornea, il dott. Alberico Cicognani per l'esecuzione delle attività di prelievo e trapianto di cornea, e il dott. Antonio Iammarino per l'esecuzione delle attività di trapianto di cornea.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A0784

DECRETO 20 gennaio 1989.

Autorizzazione all'arcispedale S. Maria Nuova dell'unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia, in data 25 agosto 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'arcispedale S. Maria Nuova da effettuarsi a cura di sanitari di altra sede già autorizzati al prelievo e al trapianto del predetto organo;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 novembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'arcispedale S. Maria Nuova dell'unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia è autorizzato alle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie dell'arcispedale S. Maria Nuova anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai sanitari della I e della II clinica oculistica dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico rispettivamente con decreto ministeriale 21 luglio 1987 e con decreto ministeriale 23 luglio 1987:

Schiavi prof. Luciano, direttore dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola della unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Consolani dott.ssa Adele, aiuto dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola della unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Piccinni Leopardi dott. Giuseppe, assistente dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Maccolini dott. Enrico, assistente dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Iannetti dott.ssa Daniela, assistente dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Lazzaroni dott. Franco, assistente dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Bravetti dott. Giorgio Oddo, assistente dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Colombati dott. Stefano, assistente dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità. sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Costantini dott.ssa Giovanna, assistente dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Giovannini prof. Alfonso, professore associato in ottica fisiopatologica dell'istituto di clinica oculistica I dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Caramazza prof. Roberto, direttore dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Puddu prof. Piero, assistente dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Politi dott.ssa Piera, assistente dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Calanchi dott.ssa Candia, assistente dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Marinelli dott.ssa Luisa, assistente dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Liberati dott.ssa Anna Maria, assistente dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Profazio dott. Vincenzo, assistente dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Patriarca dott.ssa Renata, assistente dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Cellini dott. Mauro, assistente dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Longhi dott. Alberto, aiuto dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero S. Orsola della unità sanitaria locale n. 28 di Bologna;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A0785

DECRETO 25 gennaio 1989.

Autorizzazione all'ospedale maggiore dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma in data 24 settembre 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore;

Considerato che le operazioni inerenti le attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi verranno eseguite presso l'ospedale maggiore dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma, nelle stesse sale operatorie già autorizzate con decreto ministeriale 12 dicembre 1986 al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 agosto 1986, in occasione del rilascio della predetta autorizzazione alle operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 novembre 1988;

Considerato che, in base agli istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è autorizzato ad effettuare il prelievo e trapianto di rene tra persone viventi ai sensi della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi debbono essere eseguite presso la sala operatoria sita al secondo piano del monoblocco dell'ospedale maggiore di Parma dai seguenti sanitari:

Botta prof. Giancarlo, direttore dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Pampari prof. Giulio Cesare, associato dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Ovaleo Pandolfo dott. Enrico, ricercatore universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Banchini dott. Ennio, aiuto universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Contini dott. Sandro, ricercatore universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Denti dott. Lelio, assistente universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Adorni dott. Aristodemo, assistente universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Bonati dott. Luigi, assistente universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Capocasale dott. Enzo, assistente universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Mazzoni dott.ssa Maria Patrizia, assistente universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Villani dott. Luigi Giuseppe, assistente universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Parma;

Battistini prof. Carlo, primario della divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Parma;

Boschi dott. Pietro, aiuto della divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Parma;

Rusconi dott. Alberto, aiuto della divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Parma;

Bocchi dott. Paolo, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Parma;

Berri dott. Tarcisio, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Parma;

Arcesi dott. Francesco, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Parma;

Zini dott. Francesco, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Parma;

Paglia dott. Franco, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Parma.

Art. 3.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1989

p. *Il Ministro*: GARAVAGLIA

89A0787

DECRETO 25 gennaio 1989.

Autorizzazione all'ospedale S. Martino di Genova all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. XIII - Genova 4 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 23 marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità 16 novembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Martino di Genova è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie del pronto soccorso e presso la sala autoptica del servizio di anatomia patologica anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rivara prof. Alfredo, primario della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Murialdo dott. Antonino, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Ceri dott.ssa A. Maria, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Roghi dott.ssa Bonella, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Castiglioni dott. Felice, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Peruzzo dott. Gian Luigi, assistente della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Cassottana dott. Marcello, assistente della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Schivo dott. Giuseppe, assistente della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Bergonzini dott. Giovanni, assistente della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Sonnino dott. Francesco, assistente della divisione oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. XIII - Genova 4 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A0786

DECRETO 25 gennaio 1989.

Inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 28 novembre 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1985, con il quale l'ospedale di Bolzano è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale Centro Sud di Bolzano, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari: dott. Guizzardi Stefano, dott. Gius Enzo e dott. Bernardi Paolo nell'équipe dei sanitari già autorizzati con decreto ministeriale 28 novembre 1985 all'espletamento delle sopra citate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in data 16 novembre 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Bolzano è autorizzato ad includere nel decreto ministeriale 28 novembre 1985 i seguenti sanitari:

Guizzardi dott. Stefano, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Bolzano;

Gius dott. Enzo, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Bolzano;

Bernardi dott. Paolo, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Bolzano.

Il presidente dell'unità sanitaria locale Centro Sud di Bolzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1989

p. *Il Ministro*: GARAVAGLIA

89A0788

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto in particolare l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983 che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla regione Emilia-Romagna tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione Emilia-Romagna, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella regione Emilia-Romagna da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Emilia-Romagna è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni:

Indicazione geografica	Indicazione aggiuntiva
«Provincia di Ravenna»	Albana
«Provincia di Forlì»	Albana
«Provincia di Bologna»	Albana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0742

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto in particolare l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983 che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla provincia autonoma di Bolzano tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella provincia autonoma di Bolzano, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella provincia autonoma di Bolzano da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della provincia autonoma di Bolzano è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni:

Indicazione geografica	Riferimenti ed indicazioni aggiuntive
«Atesino»	Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling renano, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Sauvignon bianco, Sylvaner verde, Traminer aromatico, Veltliner e Chardonnay
«Bassatesina» («Unterlander»). .	Schiava e Pinot grigio

Indicazione geografica —	Riferimenti ed indicazioni aggiuntive —
«Oltradige» («Uberetscher»)	Schiava, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon bianco, Sylvaner verde, Müller. Thurgau, Chardonnay
«Valle Venosta» («Vinschgauer»)	Schiava e Pinot grigio
«Dodiciville» («Zwolfmalgreien»)	Schiava

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0743

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Sardegna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto in particolare l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983 che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzàzione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla regione Sardegna tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione Sardegna, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella regione Sardegna da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Sardegna è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni:

Indicazione geografica —	Riferimenti ed indicazioni aggiuntive —
«Mogoro»	Monica
«Planargia»	Malvasia
«Sorres»	Nuragus
«Valle del Tirso»	Moscato e Nieddera; Bianco, Rosso e Rosato

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0744

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 febbraio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sedici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Severo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventotto parrocchie costituite nella diocesi di San Severo;

vennero dichiarate estinte sedici chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 delle legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale richiamato in premessa è sostituito come segue:

«Alle sedici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alla chiesa parrocchiale Maria SS. della Fontana, sita in Torremaggiore, piazza Incoronazione:

per quanto concerne il bene sub. h - della particella 3145 del foglio 94/C Ha 0,08,35, reddito dominicale L. 91,85, reddito agrario L. 11,69, la parrocchia Gesù Divin Lavoratore, sita in Torremaggiore, via Monte Grappa n. 102;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia Maria SS. della Fontana, sita in Torremaggiore, piazza Incoronazione;

relativamente alle restanti quindici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa denominazione e sede».

Roma, addì 18 febbraio 1989

Il Ministro: GAVA

89A0765

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 febbraio 1989.

Ulteriori integrazioni all'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 concernente interventi finalizzati al recupero edilizio nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1651/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 22 del 9 aprile 1984 concernente l'istituzione del comitato tecnico amministrativo per l'assegnazione di alloggi di conto del Ministro per il coordinamento della protezione civile e successive integrazioni e modificazioni;

Vista l'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, concernente la disciplina degli interventi finalizzati al recupero edilizio nel comune di Pozzuoli;

Vista l'ordinanza n. 1604/FPC del 22 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1988, concernente integrazioni alla sopracitata ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984;

Vista la nota n. 76444 del 28 novembre 1988 con la quale il comune di Pozzuoli ha richiesto l'autorizzazione all'assegnazione degli alloggi di Monteruscello, disponibili dopo l'approvazione della graduatoria definitiva da parte dell'apposito comitato tecnico amministrativo di cui alla sopracitata ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984, o che si rendano disponibili a seguito di rinunzia, decadenza o decesso degli assegnatari, in favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria, ma non assegnatari che non possano reinsediarsi negli alloggi di provenienza in quanto i medesimi risultino da demolire in attuazione dei piani di recupero;

Vista la nota n. 34218 del 19 maggio 1988 con la quale il comune di Pozzuoli ha altresì richiesto l'autorizzazione ad assegnare gli alloggi disponibili ai nuclei familiari provenienti da abitazioni dichiarate non idonee a seguito di ulteriori sopraluoghi effettuati dal comitato tecnico scientifico successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva;

Ravvisata l'opportunità di disporre quanto richiesto di agevolare il reinsediamento definitivo di altri nuclei familiari;

Dispone:

Art. 1.

I nuclei familiari provenienti da abitazioni risultanti da demolire in attuazione dei piani di recupero edilizio, approvati dal comune di Pozzuoli, che risultino collocati nella graduatoria approvata dal comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984 citata nelle premesse, ma non assegnatari degli alloggi di Monteruscello, hanno titolo all'assegnazione degli alloggi disponibili dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, nonché degli alloggi che si rendano, comunque, disponibili a seguito di rinunzia, decadenza o decesso degli assegnatari.

I nuclei familiari le cui abitazioni di provenienza sono risultate inidonee a seguito di accertamenti suppletivi effettuati dal comitato tecnico scientifico hanno diritto con priorità, previa attribuzione del dovuto punteggio dell'assegnazione degli alloggi disponibili nel precedente comma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0767

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico relative all'anno 1989. (Provvedimento n. 1/1989).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 3 del 27 gennaio 1988, con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e contributo per l'onere termico;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 10 del 25 maggio 1988, con il quale suo state determinate le attuali aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio grezzo di importazione (P.G.I.), riferito ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1988 è stato individuato in 110.830 lire per tonnellata;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico n. 121 del 9 febbraio 1989, con la quale sono stati trasmessi gli elementi per la determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico relativi al 1989, che comportano una diminuzione del 2,49% rispetto alle aliquote di sovrapprezzo vigenti;

Ritenuta l'opportunità di sospendere la riduzione del 2,49% delle aliquote di sovrapprezzo vigenti e di destinare il relativo maggior gettito alla copertura dell'onere termico relativo all'esercizio 1989;

Delibera:

Le aliquote di sovrapprezzo termico in vigore, al netto delle maggiorazioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 27/1988, punto 1), restano confermate dal 1° gennaio 1989.

Le aliquote di contributo per l'onere termico, spettanti alle aziende sottoelencate, vengono determinate nelle misure seguenti con decorrenza dal 1° gennaio 1989.

Aziende	Aliquota L./kWh
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	21,3468
Azienda energetica municipale - Torino	12,5153
Azienda energetica municipale - Milano	8,7146
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	23,0039
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	17,7664
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	7,2457
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,3162
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	76,4554
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	36,0753
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	0,0230
Impresa elettrica Dante Nigris - Tolmezzo	1,0977
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	19,6318
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,0442
Azienda municipalizzata - Imola	2,0129
Società nolana per imprese elettriche - Nola	3,1613

Roma, addì 23 febbraio 1989

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

89A0828

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 17 febbraio 1989, n. 3.

Contingenti d'importazione dai Paesi dell'Est per il 1989: aggiornamento dell'allegato *A* al decreto ministeriale 19 dicembre 1988.

Con decisione del Consiglio CEE del 21 dicembre 1988, è stato stabilito il regime definitivo delle importazioni dai Paesi a commercio di Stato per il 1988.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 3420/83, si rende necessario modificare i quantitativi dei contingenti messi in distribuzione, in via provvisoria, con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1988, come previsto all'art. 1, comma 2, del decreto stesso.

Nell'allegato *A*, unito alla presente circolare, che annulla e sostituisce l'allegato *A* al citato decreto, sono riportati i nuovi quantitativi dei contingenti valevoli per il 1989.

Si fa presente che le quote stabilite nel nuovo allegato *A* potranno subire ulteriori modifiche quando il Consiglio della CEE emanerà la decisione relativa al regime definitivo delle importazioni dai Paesi in oggetto per il 1989.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *A*

IMPORTAZIONI DALL'ALBANIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102.5010 3102.6000) 3105 (eccetto 3105.1000)	Concimi chimici, azotati, fosfati e nitrato d'ammonio	T. 2.520
7003 (eccetto 7003.1110 e 7003.1910) 7004 (eccetto 7004.1010 e 7004.9010) 7005 7006 (eccetto 7006.0010) 7008 7016.9010	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato	T. 200

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti in legno, per pavimenti	T. 50	Milano Trieste	25 25
ex 6401 ex 6402 ex 6404 ex 6405 9010	Calzature di materia plastica	L. 170	Bari	

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categoria sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T. 290	Varese 100 Trieste 190
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	T. 358	Trieste 200 Trietse 158
3	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T. 42	Trieste
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, esclusi quelli di lana o di peli fini; camiciole e articoli affini a maglia	N. 110.000	ieste 70.000 Trieste 40.000
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti, giacche, a maglia non elastica ne gommata	N. 10.000	Trieste
6	Calzoncini, «shorts», e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	N. 269.000	Trieste
7	Camicette, camicette-bluse e bluse a maglia (non elastica né gommata) o tessute per donna, per ragazza e per bambini	N. 100.000	Trieste
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo (di cui 35.000 riservati agli articoli ricamati e lavorati a mano)	N. 219.000	Trieste
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia 100.000	Trieste 50.000 Varese 50.000
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi i soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti	N. 5.000	Trieste
16	Vestiti completi, tessuti per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	N. 5.000	Trieste
39	Biancheria da tavola, da toletta, da cucina	T. 50	Trieste
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo, spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza	T. 172	Trieste

IMPORTAZIONI DALLA BULGARIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102.5010 e 3102.6000) 3105 (eccetto 3105.1000)	Concimi chimici (di cui urea fino a un massimo di T. 6.000)	T. 12.120
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta di porcellana	T. 150
7003 (eccetto 7003.1110 e 7003.1910) 7004 (eccetto 7004.1010 e 7004.9010) 7005 7006 (eccetto 7006.0010) 7008 7016.9010	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato.................	T. 1.200

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
ex 2009	Succhi di agrumi diversi dai pompelmi	T.	100	Trieste	
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici esclusi i concimi chimici e urca, con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (6 cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L.	7.990	Trieste Venezia	4.167 3.823
ex 4002	Gomma sintetica: altra	T.	610	Trieste	
ex 4011 ex 4012 4013	Pneumatici di automobili	T.	50	Trieste Milano	30 20
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti di legno, per pavimenti	T.	140	Trieste	
ex 154	Bozzoli di bachi da seta	T.	40	Trieste	
cat. 136	Tessuti di seta	T.	2	Trieste	
ex 6907 ex 6908	Piastrelle di maiolica e di ceramica	T.	150	Trieste	
6910	Articoli per usi sanitari o igienici	T.	30	Trieste	
6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico, o da toletta, di altre materie ceramiche	T.	150	Trieste	
7304 (eccetto 7304.2010 e 7304.3930) 7305 ex 7306	Tubi di acciaio	T.	5.000	Savona Venezia	3.000 2.000

IMPORTAZIONI DALLA CECOSLOVACCHIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	
3102.1010 3102.1091 3102.1099	Urea	T.	10.100
6911	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	T.	650
7003 (eccetto 7003.1110 e 7003.1910) 7004 (eccetto 7004.1010 e 7004.9010) 7005 7006 (eccetto 7006.0010) 7008 7016.9010	Vetro colato o laminato, vetro tirato o soffiato, di cui non più di 225 tonn. di «vetri semplicemente sgrossati, puliti o givrettati»	T.	6.000

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici esclusa urea, paste per elettrodi, cementi, malte e composizioni simili, refrattari, con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (6 cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 7.190	Pontebba	
3801.3000	Paste per elettrodi	T. 2.265	Pontebba	
3816 0000	Cementi, malte e composizioni simili, refrattari	L. 405	Verona Milano	205 200
ex 4011 ex 4012 4013	Gomme piene o semipiene, battistrada e camere d'aria	L. 250	Alessandria	
4407.2131 4407.2231 4407.9131 4409.2091	Parchetti di legno per pavimenti	T. 350	Bolzano Pontebba	150 200
ex 4410	Pannelli di trucioli di segatura di farina di legno, ecc.	T. 2.000	Pontebba	
4801 0010	Carta da giornali	T. 900	Milano	
ex 4804 4805.1000	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T. 1.500	Milano	
4801 0090 ex 4802 4803 ex 4804 ex 4805 4809 9000	Altra carta e cartoni compresi i cartoni kraft	T. 1.500	Milano	
ex 6401 ex 6402 ex 6404 ex 6405 9010	Calzature di gomma e di tessuto gommato	L. 1.690	Verona	
ex 6403	Calzature di cuoio	L. 800	Verona	
ex 6401 ex 6402 ex 6403 ex 6404	Calzature speciali da sport di cuoio, di gomma e tessuto gommato	L. 405	Verona	
6907 ex 6908	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, compresi i mosaici	T. 900	Pontebba	
ex 7016	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro per edilizia e costruzione; vetro multicellulare e vetro ad alveoli	T. 700	Pontebba	
ex 7202 1900	Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato)	L. 1.440	Tarvisio	
7304 (eccetto 7304 2010 e 3930) 7305 ex 7306	Tubi di ferro o di acciaio	T. 3.150	Tarvisio Brescia	2.000 1.150

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
8408 ex 8409	Motori a scoppio; loro parti e pezzi staccati (escluso i motori di aerei sportivi)	L. 1.125	Pontebba	
ex 8407 ex 8409	Motori a scoppio; loro parti e pezzi staccati (escluso i motori di aerei sportivi)	L. 490	Bologna	
ex 8443	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, loro parti e pezzi staccati	L. 965	Milano	
ex 8452	Macchine per cucire per uso industriale, loro parti ed accessori	L. 325	Pontebba	
8702 8704	Autobus, autocarri	L. 250	Bologna Verona	125 125
ex 8703	Autoveicoli per il trasporto di persone	N. 1.775	Torino	
8705	Autoveicoli per uso speciale	L. 405	Pontebba Verona	200 205
ex 8708	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli	L. 800	Torino	
8711	Motocicli e velocipedi con motori ausiliari, anche con carrozzetta	L. 405	Bologna Torino	200 205
8712 0090	Velocipedi senza motore	N. 2.000	Pontebba	
8714	Parti, pezzi staccati ed accessori per motocicli e per velocipedi	L. 440	Pontebba	

IMPORTAZIONI DALLA CINA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana o di altre materie ceramiche	T. 2.345

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici, esclusi «altri composti eterociclici» e articoli pirotecnici con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (6 cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 5.760	Genova
ex 2932 ex 2933 2934	Altri composti eterociclici	T. 600	Genova
3604	Articoli pirotecnici	T. 220	Genova
6401 ex 6402	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica artificiale	L. 450	Genova
ex 6403	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica artificiale e calzature con tomaia di cuoio naturale	L. 330	Genova
ex 6403 ex 6404 ex 6405	Altre calzature	L. 500	Genova
6601	Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	N. 317.000	Genova

IMPORTAZIONI DALLA POLONIA

1) Contingenti a ripartizione del Ministero

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102 5010 e 6000) 3105 (eccetto 3105 1000)	Concimi chimici (di cui «urea» fino ad un massimo di 7.500 tonn.).....	T. 15.135
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche	T. 300
7003 (eccetto 7003 1100 e 1910) 7004 (eccetto 7004 1010 e 9010) 7005 7006 (eccetto 7006 0010) 7008 7016 9010	Vetro colato o laminato, vetro tirato o soffiato................	T. 800

2) Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici organici ed inorganici esclusi i concimi chimici e urea, con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 12.780	Pontebba	
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti e pannelli, di legno, per pavimenti..................	T. 200	Pontebba	
4801 ex 4802 4803 ex 4804 ex 4805 4809 9000	Altra carta e cartoni	T. 150	Pontebba	
ex 4804 4805 1000	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T. 350	Pontebba	
6910	Articoli in ceramica per usi sanitari o igienici	T. 25	Pontebba	
7303	Tubi di ghisa..............................	T. 460	Pontebba	
ex cap. 84 ex cap. 85	Macchine diverse..............................	L. 1.605	Pontebba	
ex 8408 ex 8409	Motori a combustione interna (motori Diesel); loro parti e pezzi staccati (eccetto motori di aerei sportivi)	L. 1.235	Pontebba	
8482	Cuscinetti a rotolamento	L. 4.395	Pontebba Milano	1.800 2.505
ex 8708	Parti, pezzi staccati ed accessori per autovetture	L. 1.060	Milano	
8712 0090	Velocipedi senza motori..............................	unità 500	Pontebba	
ex cat. 127A	Filati di fibre tessili artificiali (viscosa) non torti o torti fino a 250 giri inclusi per metro	T. 35	Venezia	

IMPORTAZIONI DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
ex 6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (esclusa la porcellana di Meissen)	T. 1.900
7003 (eccetto 7003 1100 e 1910) 7004 (eccetto 7004 1010 e 9010) 7005 7006 (eccetto 7006 0010) 7008 7016 9010	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato.	T. 2.600

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici organici ed inorganici esclusa la carta sensibilizzata per fotografia, pellicole per fotografia, cinematografia e paste per elettrodi con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 11.990	Pontebba	
3701 2000 3702 3703 3704 0090	Carta sensibilizzata per fotografia, pellicole per fotografia e cinematografia	L. 820	Bolzano Pontebba	500 320
3801 3000	Paste per elettrodi	T. 2.000 T. 500	Verona Milano	
ex 4002	Gomma sintetica: altra	T. 1.150	Trieste	
4012 9010	Gomme piene e semipiene, battistrada amovibili per coperture	L. 200	Pontebba	
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti di legno, per pavimenti	T. 180	Pontebba	
4801 ex 4802 4803 ex 4805 4809 9000	Altra carta e cartoni	T. 800	Pontebba	
ex 4804 4805 1000	Carta Kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T. 700	Milano	
ex 6911	Porcellana di Meissen	T. 10	Pontebba	
ex 8407 ex 8408 ex 8409	Motori a combustione interna (motori Diesel) ed a scoppio, loro parti e pezzi staccati (escluso i motori di aerei sportivi)	L. 325	Pontebba	
ex 8443	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche; loro parti e pezzi staccati	L. 2.240	Pontebba	
8452	Macchine per cucire; parti staccate ed accessori.	L. 250	Milano	
ex 8470 ex 8473	Macchine fatturatrici, parti di ricambio ed accessori, non elettroniche. . . .	L. 525	Milano	
ex 8470 ex 8473	Macchine contabili, parti di ricambio ed acccessori non elettroniche	L. 645	Milano	

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categorie sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T. 41	Venezia
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto di garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglia annodata	T. 102	Chiasso
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T. 31	Chiasso
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto, esclusi quelli di lana o di peli fini; camiciole e articoli affini a maglia	N. 50.000	Venezia
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti e giacche, a maglia non elastica ne gommata	N. 5.000	Venezia
6	Calzoncini, «shorts», e pantaloni per uomo e ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, ragazza e bambini	N. 20.000	Chiasso
7	Camicette, camicette-bluse, a maglia (non elastica né gommata) o tessute, per donna, per ragazza e per bambini	N. 5.000	Venezia
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	N. 20.000	Chiasso
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia 200.000	Chiasso
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi i soprabiti impregnati, spalmati o ricoperti	N. 20.000	Venezia
16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	N. 5.000	Chiasso
27	Gonne, comprese le gonne/pantaloni	N. 50.000	Biella
33	Tessuti fabbricati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 mm; sacchi tessuti fabbricati con queste lamelle o simili	T. 3	Venezia
54	Fibre tessili artificiali in fiocco compresi i cascami, cardati e pettinati. . . .	T. 60	Biella
117	Tessuti di lino o ramié	T. 5	Venezia
ex 124/126	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali in massa	T. 1.500	Biella

IMPORTAZIONI DALLA ROMANIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102 5010 e 6000) 3105 (eccetto 3105 1000)	Concimi chimici (di cui «urea» per un massimo di 15.500 tonn.)	T. 32.500
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche	T. 380

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
ex 2009	Succhi di agrumi diversi dai pompelmi	T.	240	Pontebba	
2523 (eccetto 2523 1000)	Cementi idraulici	T.	5.000	Pontebba	
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici diversi organici ed inorganici, esclusi i concimi chimici, urea e acqua ossigenata, con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*) di cui acqua ossigenata (2847 0000) per un massimo di litri 600	L.	14.610	Pontebba	
ex 4002	Gomma sintetica: altra	T.	1.700	Pontebba	
ex 4011 ex 4012 4013	Pneumatici e camere d'aria	L.	2.000	Pontebba	
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti di legno per pavimenti	T.	1.300	Pontebba	
4801 0010	Carta da giornali	T.	20	Pontebba	
4801 0090 ex 4802 4803 ex 4804 4805 4809 9000	Carte e cartoni in rotoli o in fogli, altri	T.	300	Pontebba	
6401 6402 6403 6404 6405 9010	Calzature per donna, uomo e ragazzo, calzature sportive, stivali di gomma	L.	240	Pontebba	
ex 6907 ex 6908	Piastrelle e lastre per pavimenti in ceramica smaltata o non	T.	1.000	Pontebba	
7303 ex 7307	Tubi di ghisa completi dei loro accessori	T.	2.000	Pontebba	
ex 7304 ex 7305 ex 7306	Tubi di acciaio	T.	5.550	Tarvisio	
7304 2091 7306 2000	Tubi per perforazione	T.	2.650	Tarvisio Savona	1.300 1.350
ex 7312	Cavi in acciaio	T.	1.630	Genova Pontebba	750 880
ex 8407 ex 8408	Micromotori	L.	240	Pontebba	
ex 8452	Parti e pezzi staccati per macchine da cucire	L.	470	Pontebba	
8482	Cuscinetti a rotolamento	L.	1.575	Torino	
ex 8702 ex 8703	Autoveicoli da campagna (campagnole)	unità	1.000	Bologna	
ex 8702 ex 8703	Autoveicoli per il trasporto di persone	unità	500	Bologna	
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	unità	420	Bologna	
ex 8708	Parti e pezzi staccati per autoveicoli	L.	21.810	Bologna	
5311 0090 5905 0090 (ex cat. 138)	Tessuti di canapa	T.	70	Pontebba	

IMPORTAZIONI DALL'UNGHERIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102 5010 e 6000) 3105 (eccetto 3105 1000)	Concimi chimici (di cui «urea» fino ad un massimo di 5.000 tonn.).	T. 7.560
ex 6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico, o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (escluse le porcellane di Herend)	T. 180
7003 (eccetto 7003 1110 e 1910) 7004 (eccetto 7004 1010 e 9010) 7005 7006 (eccetto 7006 0010) 7008 7016 9010	Vetro colato laminato; vetro tirato o soffiato	T. 7.965

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici esclusi i concimi chimici ed urea con un massimo del 10% dell'importo secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 8.785	Trieste	
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti di legno, per pavimenti	mq 65.000	Trieste	
4805 3010 e 3090	Carta da imballaggio al solfito	T. 250	Trieste	
ex 4804 4805 1000	Carta Kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T. 350	Trieste	
6401 6402 6403 6404 6405 9010	Calzature per donna, uomo e ragazzo, calzature sportive, stivali di gomma	T. 325	Milano Padova	175 150
6910	Articoli in ceramica per usi sanitari o igienici.	L. 170	Trieste	
ex 6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico, di porcellana di Herend	T. 20	Pontebba	
7304 (eccetto 7304 2010 e 3930) 7305 7306	Tubi di acciaio.	T. 6.050	Brescia Tarvisio	3.000 3.050
ex 8708	Parti e pezzi staccati di motori a scoppio o a combustione interna escluse quelle relative ad autocarri e autovetture	L. 800	Torino	
ex 8452	Macchine per cucire per uso industriale e loro parti staccate	L. 565	Pontebba	
ex cap 84 ex cap 85	Macchine, attrezzature ed apparecchi diversi, comprese le installazioni per la fabbricazione di componenti per lampade elettriche e tubi fluorescenti, installazioni apparecchi ed attrezzature per l'industria chimica ed apparecchi speciali per la purificazione dell'aria e loro parti staccate	L. 3.355	Pontebba	
ex 8704 ex 8708	Autocarri ribaltabili (dumpers) e loro parti staccate	L. 490	Pontebba	
ex 8708	Parti, pezzi staccati ed accessori per autovetture	L. 800	Torino	
5308 2010 2090 (cat. 133)	Filati di canapa	T. 450	Trieste	

IMPORTAZIONI DALL'U.R.S.S.

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 1010 1091 1099	Urea	T. 19.000
6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	T. 260
7003 (eccetto 7003 1110 e 1910) 7004 (eccetto 7004 1010 e 9010) 7005 7006 (eccetto 7006 0010) 7008 7016 9010	Vetro colato o laminato: vetro tirato o soffiato, di cui non più di 400 tonn. di vetri profilati	T. 3.500

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici organici ed inorganici esclusa urea con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 1.605	Genova
ex 4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	T. 2.000	Bolzano
ex 4804	Carta e cartoni kraft	T. 16.765	Pontebba
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	T. 40	Milano
7304 (eccetto 7304 2010 e 3930) 7305 7306	Tubi di acciaio	T. 8.360	Savona
ex 8443	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche; loro parti e pezzi staccati	L. 490	Genova
8482	Cuscinetti a rotolamento	L. 2.020	Torino
8702 8703	Autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti	unità 2.650	Milano
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	unità 80	Genova
8711	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta	unità 320	Genova
ex 8708 8714 1100 8714 1900	Parti, pezzi staccati ed accessori per auteveicoli e per motocicli	L. 800	Venezia

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categoria sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T.	155	Trieste
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto di garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	T.	746	Trieste
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T.	10	Varese
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto, esclusi quelli di lana o di peli fini; camiciole e articoli affini a maglia	pezzi	50.000	Varese
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti e giacche, a maglia non elastica ne gommata	pezzi	20.000	Varese
6	Calzoncini, «shorts» e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna, per ragazza e per bambini	pezzi	20.000	Varese
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, a maglia (non elastica né gommata) o tessute, per donna, per ragazzi e per bambini	pezzi	20.000	Varese
8	Camicie e camicette tessute, per uomo e per ragazzo	pezzi	20.000	Varese
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze e manufatti simili, a maglia non elastica ne gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia	100.000	Varese
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza, per bambini, esclusi i soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti	pezzi	20.000	Varese
16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	pezzi	20.000	Varese
20	Biancheria da letto, tessuta	T.	82	Varese
22	Filati di fibre tessili sintetiche non preparati per vendita al minuto	T.	155	Varese
23	Filati di fibre tessili artificiali non preparati per vendita al minuto	T.	158	Varese
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci del tipo spugna ed i tessuti di ciniglia	T.	312	Varese
55	Fibre tessili sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati	T.	530	Varese
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo, spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza	T.	5	Varese
78	Indumenti non a maglia esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	T.	10	Varese
117	Tessuti di lino o ramiè	T.	104	Varese
118	Biancheria da letto, da tavola, ecc. di lino o ramiè	T.	70	Varese
ex 154 (5001 0000)	Bozzoli di bachi da seta	T.	250	Varese

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

N.N.

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
ex capp. 4-7-8 11-17-20-22-24	Prodotti agricoli diversi	L.	325	Genova
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici e organici ed inorganici con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L.	325	Genova
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	L.	170	Genova

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categorie sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, folcloristiche, a maglia o tessute, per donna, per ragazze e bambini	N. 35.000	Genova
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo.	N. 20.000	Genova
10	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o ricoperta di materie plastiche	paia 15.000	Genova

(1) Nel contingente «altri prodotti chimici organici ed inorganici» non sono inclusi i prodotti per i quali è prevista l'autorizzazione specifica nell'allegato *B* al presente decreto.

89A0794

CIRCOLARE 17 febbraio 1989, n. 4.

Quote d'importazione di taluni prodotti tessili non rientranti nel vigente accordo multifibre originari della Repubblica popolare cinese.

Con decisione del Consiglio CEE del 21 dicembre 1988 è stato stabilito il regime definitivo delle importazioni dai Paesi a commercio di Stato per il 1988.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 3420/83, si riportano nell'allegato alla presente circolare i limiti quantitativi stabiliti per l'anno 1989 per alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese non rientranti nell'accordo multifibre.

Si fa presente che le quote stabilite nell'allegato potranno subire ulteriori variazioni quando il Consiglio CEE emanerà la decisione relativa al regime definitivo delle importazioni dai Paesi a commercio di Stato per il 1989.

Le domande di importazione, a valere sui contingenti oggetto della presente circolare, redatte sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione», dovranno essere presentate alla Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, di questo Ministero, che le prenderà in esame man mano che perverranno e dovranno essere corredate dal certificato d'esportazione in originale rilasciato dalle competenti autorità cinesi.

La presente circolare integra il regime previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1988 e modificato con circolare n. 3 del 17 febbraio 1989.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

(attuale cat.)	N.C.	Denominazione merce	Quota 1989	
ex 161	6205 9010 6206 9010	Camicie, camicette e bluse di lino o ramié per donna, uomo, ragazzi e bambini (già cat. ex 7 - ex 8)	N.	120.000
118	6302 2910	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina di lino o ramié, diversa	T.	250
120	6302 3910 6302 3930 6302 5200 ex 6302 5900 6302 9200 ex 6302 9900 ex 6303 9990 6304 1930 ex 6304 9900	da quella a maglia Tende, tendine ed altri manufatti di lino o remié, esclusi quelli a maglia (già cat. 118 - 119 - 120)		
130A	5004 0010 5004 0090 5006 0010	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto e filati di seta condizionati per la vendita al minuto	T.	50
136	5007 5803 9010 ex 5905 0090 ex 5911 2000	Tessuti di seta o di cascami di seta	T.	150

89A0795

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1989 i poteri conferiti all'avv. Franco De Bernardinis, commissario governativo della società cooperativa «Co.Re.Co. - Consorzio regionale cooperative del Lazio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati sino al 18 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1989 i poteri conferiti al dott. Cataldo Albanese commissario governativo della società cooperativa edilizia «Villa Astoria S.r.l.», con sede in Bitonto (Bari), sono stati prorogati sino al 18 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1989 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Eros» a r.l., con sede in Verona, è stata prorogata fino al 6 agosto 1989 e la dott.ssa Laura Marinoni è stata nominata commissario governativo in sostituzione del sig. Remo Perina, dimissionario.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1989 i poteri conferiti al dott. Giuseppe Rana, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. «S. Spirito», con sede in Bari, sono stati prorogati fino al 6 agosto 1989.

89A0701 - 89A0814

Annullamento di decreti ministeriali concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale di Tito Scalo.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 sono annullati i decreti ministeriali 26 settembre 1988 nella parte relativa alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale di Tito Scalo (Potenza) per i periodi rispettivamente dal 31 agosto 1987 al 1° maggio 1988.

89A0758

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Tempio di Giove a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 13 aprile 1954, rep. 53180, reg. soc. 2673, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Piacentina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 9 maggio 1953, rep. 16942, reg. soc. 1372, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Edili Romani a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 18 luglio 1972, rep. 95367, reg. soc. 2879, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo Hobo's a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 9 maggio 1980, rep. 53326, reg. soc. 2978, tribunale di Roma;

società cooperativa mista 3 Querce a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 11 novembre 1982, rep. 28764, reg. soc. 7572, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Trigoria 83 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Spicci in data 28 gennaio 1983, rep. 123, reg. soc. 1686, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ibiscus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 22 settembre 1964, rep. 43270, reg. soc. 3444, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Verde Irpinia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 6 dicembre 1963, rep. 165679, reg. soc. 250, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pennesia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 12 settembre 1977, rep. 1, reg. soc. 4576, tribunale di Roma;

società cooperativa consorzio edilizio La Faustiana 77 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 21 giugno 1977, rep. 46142, reg. soc. 3433, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sterlitia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 25 maggio 1949, rep. 11511, reg. soc. 1334, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lucilla Carpaccio già Lucilla a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 17 febbraio 1961, rep. 36646, reg. soc. 395, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Tranquillità a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lucrezio in data 7 novembre 1960, rep. 182265, reg. soc. 1931, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Plasmaseda a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Floridi di Velletri in data 1° settembre 1960, rep. 43006, reg. soc. 1648, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lydia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 24 settembre 1964, rep. 25407, reg. soc. 4149, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gaudia Pacis a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Castellini in data 19 dicembre 1955, rep. 23100, reg. soc. 2789, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro La Quercia a r.l., con sede in Lariano (Roma), costituita per rogito Capecelatro in data 21 settembre 1982, rep. 462, reg. soc. 3698, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia La Marinella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 4 aprile 1958, rep. 33068, reg. soc. 717, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Felici incontri a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 14 settembre 1964, rep. 49503, reg. soc. 3347, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Julia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 21 agosto 1964, rep. 129266, reg. soc. 3779, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Mentana Coop. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 3 aprile 1980, rep. 2928, reg. soc. 2561, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova costruzione seconda a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 30 marzo 1953, rep. 176079, reg. soc. 1032, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eden Undici a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 1° ottobre 1957, rep. 118137, reg. soc. 2105, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Edec Roma 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 3 dicembre 1964, rep. 29695, reg. soc. 213, tribunale di Roma;

società cooperativa Val Padana 82 - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gaddi in data 10 dicembre 1982, rep. 13053, reg. soc. 56, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Carsica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 9 ottobre 1981, rep. 8036, reg. soc. 6826, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rapido a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 29 dicembre 1960, rep. 4893, reg. soc. 67, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Tetto a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 23 ottobre 1965, rep. 53638, reg. soc. 2371, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gaifana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 9 gennaio 1959, rep. 30983, reg. soc. 286, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vigintiduo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 28 luglio 1948, rep. 5631, reg. soc. 1757, tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Crisadel a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 11 marzo 1954, rep. 29028, reg. soc. 1268, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Santarella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 17 dicembre 1959, rep. 195417, reg. soc. 137, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Jane Avril a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 18 gennaio 1960, rep. 74156, reg. soc. 325, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Genziana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Faso in data 14 marzo 1958, rep. 9248, reg. soc. 608, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Idea a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 12 giugno 1981, rep. 42618, reg. soc. 4982, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola Monte Migliore a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 27 gennaio 1962, rep. 13424, reg. soc. 448, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fi.Ba.Es. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 1° aprile 1965, rep. 57426, reg. soc. 1066, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sincro 18 maggio 1962 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 10 maggio 1962, rep. 10886, reg. soc. 1303, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Hoplites Romano a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 8 giugno 1964, rep. 91602, reg. soc. 3884, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Corvetta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 6 dicembre 1961, rep. 49369, reg. soc. 594, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Giulio Cesare a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lupi in data 7 giugno 1962, rep. 30972, reg. soc. 1547, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Letizia 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 9 luglio 1964, rep. 116586, reg. soc. 2885, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rost a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 2 settembre 1964, rep. 64674, reg. soc. 3229, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Idraic a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lippolis in data 7 maggio 1960, rep. 6984, reg. soc. 875, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.E.I.A.» (Cooperativa edilizia impiegati A.T.A.G.) a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 30 luglio 1954, rep. 33458, reg. soc. 2472, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Perla a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 14 luglio 1964, rep. 53002, reg. soc. 3394, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Dieci Luglio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 10 luglio 1964, rep. 52967, reg. soc. 3393, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Stella 1971 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 19 luglio 1971, rep. 289497, reg. soc. 2712, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Veglia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 6 aprile 1955, rep. 28382, reg. soc. 1079, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Orlic a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 1° aprile 1963, rep. 9728, reg. soc. 1203, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Jupiter a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 23 aprile 1964, rep. 604502, reg. soc. 2345, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Antares prima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 18 giugno 1964, rep. 116296, reg. soc. 2581, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa Aurelia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 5 ottobre 1963, rep. 112682, reg. soc. 2926, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia fra dipendenti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione società a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 28 aprile 1954, rep. 19480, reg. soc. 1771, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Dinamo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 13 aprile 1954, rep. 6161, reg. soc. 2360, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lina 55 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 25 settembre 1955, rep. 29113, reg. soc. 2232, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gotica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Balsi in data 25 luglio 1955, rep. 33764, reg. soc. 2140, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vana Spes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 17 dicembre 1965, rep. 114315, reg. soc. 147, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Riviera del lago a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 novembre 1966, rep. 64708, reg. soc. 2736, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Urbe Nova a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capo in data 19 ottobre 1960, rep. 110449, reg. soc. 1937, tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa servizi Day-Night a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Torricella in data 8 giugno 1983, rep. 11316, reg. soc. 2983, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Odissea - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Cafaro in data 13 febbraio 1980, rep. 6484, reg. soc. 2124, tribunale di Brindisi;

società cooperativa C.I.C.ED. - Consorzio interprovinciale cooperative edilizie a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 28 gennaio 1983, rep. 274124, reg. soc. 2891, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperlavoro agricoltura a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 11 maggio 1982, rep. 209999, reg. soc. 2701, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di consumo Cooperativa di ricerca ed iniziative culturali e turismo - CRIC & T - Marco Polo - Società cooperativa a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Colucci in data 9 dicembre 1982, rep. 124018, reg. soc. 2849, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro Lucente - Società cooperativa a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Greco in data 12 maggio 1967, rep. 120325, reg. soc. 702, tribunale di Brindisi;

società cooperativa agricola Agricoltura e sviluppo - Società cooperativa a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 26 maggio 1975, rep. 236769, reg. soc. 1314, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro Cervus a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 12 febbraio 1982, rep. 268451, reg. soc. 2626, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Arcobaleno - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 11 giugno 1982, rep. 270575, reg. soc. 2717, tribunale di Brindisi;

società cooperativa edilizia Nuova Yria a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco Bruno in data 5 dicembre 1979, rep. 167757, reg. soc. 2074, tribunale di Brindisi;

società cooperativa agricola Nuova agricola a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 8 marzo 1983, rep. 214297, reg. soc. 2920, tribunale di Brindisi;

società cooperativa agricola Veli già Risveglio a r.l., con sede in Cellino S. Marco (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 13 dicembre 1982, rep. 124030, reg. soc. 2850, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Modulo A - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Cellino S. Marco (Brindisi), costituita per rogito Rossi in data 28 febbraio 1981, rep. 4596, reg. soc. 2390, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Rinascita - Società cooperativa a r.l., con sede in Cellino S. Marco (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 20 febbraio 1982, rep. 122685, reg. soc. 2646, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Coopercasa - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Cisternino (Brindisi), costituita per rogito Carugno in data 22 maggio 1982, rep. 67520, reg. soc. 2914, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Nuova società a r.l., con sede in Cisternino (Brindisi), costituita per rogito Carugno in data 4 giugno 1982, rep. 67711, reg. soc. 2913, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Case bianche - Società cooperativa a r.l., con sede in Cisternino (Brindisi), costituita per rogito Cafaro in data 10 maggio 1982, rep. 7510, reg. soc. 2698, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro La Domus - Società cooperativa a r.l., con sede in Erchie (Brindisi), costituita per rogito Adami in data 11 maggio 1982, rep. 107757, reg. soc. 2699, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Domus Erchie - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Erchie (Brindisi), costituita per rogito Perrone in data 6 ottobre 1982, rep. 3131, reg. soc. 2727, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Conca d'Oro - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Carugno in data 4 giugno 1979, rep. 48202, reg. soc. 1992, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Europa 79 - già - Casa Bella - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Del Genio in data 31 gennaio 1977, rep. 22731, reg. soc. 1895, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di trasporto La Rapida - Società cooperativa a r.l., con sede in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 22 giugno 1965, rep. 110627, reg. soc. 637, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Tulipano - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 18 maggio 1982, rep. 270101, reg. soc. 2709, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro di iniziativa culturale a r.l., con sede in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Vacca in data 24 agosto 1981, rep. 523, reg. soc. 2502, tribunale di Brindisi;

società cooperativa La Moderna autotrasporti - Società cooperativa a r.l., con sede in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 18 giugno 1973, rep. 227913, reg. soc. 1101, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Epifani - Società cooperativa agricola a r.l., con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 10 dicembre 1982, rep. 66181, reg. soc. 2860, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Bellamarina - Società cooperativa agricola a r.l., con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 10 dicembre 1982, rep. 66184, reg. soc. 2846, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Nuova agricoltura mesagnese - Società cooperativa agricola a r.l., con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 30 novembre 1982, rep. 66158, reg. soc. 2847, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Svevo - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 5 giugno 1979, rep. 255244, reg. soc. 1985, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuovo sviluppo e progresso - Società cooperativa a r.l., con sede in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 14 luglio 1980, rep. 260373, reg. soc. 2224, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Servizi nuova vigilanza - Società cooperativa a r.l., con sede in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 24 febbraio 1982, rep. 268557, reg. soc. 2636, tribunale di Brindisi;

società cooperativa La Sorgente - Società cooperativa agricola a r.l., con sede in S. Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Tavassi in data 16 dicembre 1982, rep. 30046, reg. soc. 2840, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Carci a r.l., con sede in S. Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Ravassi in data 27 gennaio 1983, rep. 30537, reg. soc. 2875, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di consumo Sud e Sviluppo a r.l., con sede in S. Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 25 febbraio 1983, rep. 274551, reg. soc. 2909, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Sifni - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in S. Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito Narciso in data 24 marzo 1981, rep. 13191, reg. soc. 2400, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Dafni - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in S. Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito Narciso in data 24 marzo 1981, rep. 13190, reg. soc. 2401, tribunale di Brindisi;

società cooperativa Cooperativa agricola - Irrisole a r.l., con sede in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 31 ottobre 1983, rep. 68584, reg. soc. 3059, tribunale di Brindisi;

società cooperativa La Castellana - Società cooperativa agricola a r.l., con sede in Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito Loiacono in data 3 aprile 1980, rep. 197919, reg. soc. 2165, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro Sviluppo sociale - Società cooperativa a r.l., con sede in Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito Raiola in data 30 dicembre 1985, rep. 5355, reg. soc. 3934, tribunale di Brindisi.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa Sito Belvedere 1972 - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Acquarica del Capo (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 5 giugno 1972, rep. 16011, reg. soc. 3099, tribunale di Lecce;

società cooperativa La Collina - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Alessano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 7 febbraio 1983, rep. 183578, reg. soc. 6970, tribunale di Lecce;

società cooperativa Libertà 1977 - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Calimera (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 27 aprile 1977, rep. 60119, reg. soc. 4437, tribunale di Lecce;

società cooperativa Primavera 1977 - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Calimera (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 24 aprile 1977, rep. 60109, reg. soc. 4446, tribunale di Lecce;

società cooperativa Kalimera 1977 - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Calimera (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 21 aprile 1977, rep. 60095, reg. soc. 4444, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Uguaglianza - Società cooperativa a r.l., con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 11 novembre 1981, rep. 70347, reg. soc. 6265, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista Progresso e libertà - Società cooperativa a r.l., con sede in Caprarica di Lecce (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 17 ottobre 1980, rep. 72508, reg. soc. 5670, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Rinascita sociale - Società cooperativa a r.l., con sede in Castrignano Capo (Lecce), costituita per rogito Carpentieri in data 29 maggio 1982, rep. 558, reg. soc. 6525, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa edilizia stradale affini - Cavallino - C.E.S.A.C. - Società cooperativa a r.l., con sede in Cavallino (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 14 maggio 1973, rep. 93122, reg. soc. 3311, tribunale di Lecce;

società cooperativa di consumo Venditori ambulanti San Giuseppe da Copertino - Società cooperativa a r.l., con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 21 settembre 1957, rep. 17910, reg. soc. 2058, tribunale di Lecce;

società cooperativa di trasporto Ippotrasportatori - S. Sebastiano - Società cooperativa a r.l., con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 2 maggio 1953, rep. 2205, reg. soc. 1920, tribunale di Lecce;

società cooperativa Mutua società di lavoro Paolo VI - Società cooperativa a r.l., con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Positano in data 3 marzo 1982, rep. 49003, reg. soc. 6473, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Don Grittani - Società cooperativa a r.l., con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), costituita per rogito Placi in data 12 aprile 1983, rep. 66475, reg. soc. 7041, tribunale di Lecce;

società cooperativa San Biagio - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Corsano (Lecce), costituita per rogito Amato in data 27 aprile 1978, rep. 83717, reg. soc. 4768, tribunale di Lecce;

società cooperativa Santa Maria - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Corsano (Lecce), costituita per rogito Amato in data 28 aprile 1978, rep. 83720, reg. soc. 4770, tribunale di Lecce;

società cooperativa Santa Sofia - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Corsano (Lecce), costituita per rogito Amato in data 27 aprile 1978, rep. 83716, reg. soc. 4769, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Victoria - Società cooperativa a r.l., con sede in Cursi (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 7 luglio 1982, rep. 9301, reg. soc. 6647, tribunale di Lecce;

società cooperativa Verde Dimora - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Cutrofiano (Lecce), costituita per rogito Placi in data 10 dicembre 1972, rep. 47780, reg. soc. 3869, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Riscatto sociale - Società cooperativa a r.l., con sede in Gagliano del Capo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 25 febbraio 1982, rep. 178624, reg. soc. 6574, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro La Salvaguardia - Società cooperativa a r.l., con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 12 giugno 1980, rep. 138, reg. soc. 5517, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Pietro Colonna - Società cooperativa a r.l., con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Rescio in data 21 novembre 1983, rep. 17695, reg. soc. 729, tribunale di Lecce;

società cooperativa Rinascita - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Rescio in data 29 novembre 1978, rep. 10548, reg. soc. 4921, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Giovane agricoltura - Società cooperativa a r.l., con sede in Leverano (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 14 aprile 1983, rep. 162679, reg. soc. 7030, tribunale di Lecce;

società cooperativa Stella - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Lizzanello (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 30 novembre 1976, rep. 110025, reg. soc. 4295, tribunale di Lecce;

società cooperativa G. Pastore - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 14 gennaio 1978, rep. 2665, reg. soc. 4703, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Solidarietà sociale - Società cooperativa a r.l., con sede in Martano (Lecce), costituita per rogito Positano in data 12 ottobre 1983, rep. 53262, reg. soc. 7242, tribunale di Lecce;

società cooperativa Società cooperativa edilizia A.C.L.I. - La Lama a r.l., con sede in Martano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 17 aprile 1974, rep. 148731, reg. soc. 3702, tribunale di Lecce;

società cooperativa di trasporto Maria SS. Assunta - Società cooperativa a r.l., con sede in Martano (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 2 dicembre 1954, rep. 5710, reg. soc. 1910, tribunale di Lecce;

società cooperativa Edilmat 80 Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Matino (Lecce), costituita per rogito Astuto in data 12 febbraio 1980, rep. 35909, reg. soc. 5384, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Falco Nero - Società cooperativa a r.l., con sede in Melendugno (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 29 aprile 1981, rep. 174537, reg. soc. 5994, tribunale di Lecce.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista Pubblicoop a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Somma in data 24 novembre 1983, rep. 15287, reg. soc. 15471, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Arcobaleno a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Leonardo Berardino in data 9 luglio 1982, rep. 592, reg. soc. 14201, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia David a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Amoruso in data 16 maggio 1980, rep. 13878, reg. soc. 11987, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro Redentore a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Stifano in data 2 marzo 1948, rep. 4969, reg. soc. 3129, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia La Radiosa a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Pecchioli in data 10 novembre 1958, rep. 14326, reg. soc. 4375, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Alpha Centauri a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 14 ottobre 1980, rep. 107054, reg. soc. 12281, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Eco 2000 a responsabilità limitata, con sede in Bari costituita per rogito Buquicchio in data 18 marzo 1977, rep. 3433, reg. soc. 9408, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia San Basilide a responsabilità limitata con sede in Bari, costituita per rogito Polito in data 16 marzo 1979, rep. 77999, reg. soc. 10979, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro U.I.M.P. - Posteggiatori - Unione invalidi malattie professionali a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Falessi in data 8 novembre 1975, rep. 16834, reg. soc. 8390, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Nostra Signora del SS. Sacramento a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Fiandaca in data 25 novembre 1962, rep. 30493, reg. soc. 4880, tribunale di Bari,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori agricoli - C.L.A.C.» a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Scardilli Basile in data 26 settembre 1949, rep. 2418, reg. soc. 3342, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatro Nuovo a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 31 ottobre 1978, rep. 6895, reg. soc. 10589, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Terra di Puglia a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 5 novembre 1963, rep. 65983, reg. soc. 5180, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Solaria a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 20 giugno 1980, rep. 81401, reg. soc. 12039, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Ellisseo a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Farisi in data 19 aprile 1978, rep. 424077, reg. soc. 10315, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Ancol-Casa a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 10 marzo 1976, rep. 226363, reg. soc. 8691, tribunale di Bari;

società cooperativa di consumo dipendenti Serifond a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Stifano in data 1° ottobre 1952, rep. 10615, reg. soc. 3632, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Marilena Terza a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 14 ottobre 1977, rep. 67922, reg. soc. 9878, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro Colman-Bari a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Costantini, in data 29 giugno 1985, rep 179469, reg. soc. 18514, trib. di Bari;

società cooperativa di trasporti del Sud a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 10 gennaio 1976, rep. 87130, reg. soc. 8558, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Raffaella a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituta per rogito Di Marcantonio in data 2 novembre 1979, rep. 8034, reg. soc. 11657, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Proposta a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Guaragnella in data 16 marzo 1984, rep. 965, reg. soc. 16396, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Porto Verde a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Di Cagno in data 12 dicembre 1977, rep. 47738, reg. soc. 10043, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Securitas Nova a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Sorvillo in data 8 maggio 1973, rep. 21238, reg. soc. 7314, tribunale di Bari;

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Ilaria Seconda» a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Cerasi in data 26 aprile 1977, rep. 1868, reg. soc. 9488, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Nova, con sede in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 18 luglio 1979, rep. 43507, reg. soc. 11280, tribunale di Bari;

società cooperativa di trasporto «Società cooperativa autotrasporti» a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 20 novembre 1976, rep. 89582, reg. soc. 9219, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Artigiancredito - Società cooperativa di garanzia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Toni in data 6 dicembre 1983, rep. 3567, reg. soc. 15492, tribunale di Bari;

società cooperativa di trasporto «Nuova Transud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 6 novembre 1982, rep. 5997, reg. soc. 14411, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Gabbiano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito D'Agosto in data 19 febbraio 1980, rep. 38377, reg. soc. 11751, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Casa dell'Avvocato» a responsabilità limitata con sede in Bari, costituita con rogito Schifini in data 6 marzo 1956, rep. 11020, reg. soc. 4050, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Polaris a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Reboli in data 16 giugno 1976, rep. 409, reg. soc. 8830, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa autotrasporti Carbonara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 22 marzo 1975, rep. 85377, reg. soc. 8219, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.P.U. - Cooperativa ortofrutticoltori pugliesi» a r.l., con sede in Bari costituita per rogito Polito in data 25 marzo 1912, rep. 38523, reg. soc. 6867, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Danil 2ª - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito della Monica in data 18 maggio 1976, rep. 22850, reg. soc. 8770, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Rivabella» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Parisi in data 24 marzo 1971, rep. 370089, reg. soc. 6487, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Dearoma - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio, rep. 4558, reg. soc. 9820, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Cooperativa culturale ACLI S.r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 17 gennaio 1979, rep. 7362, reg. soc. 10826, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Albatros» a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito D'Agosto in data 22 maggio 1975, rep. 32027, reg. soc. 22 maggio 1975, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «C.I.L.E.S. - Cooperativa italiana lavoratori edili e statali - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo, rep. 103850, reg. soc. 11510, trib. di Bari;

società cooperativa «Clessidra Terza - Società edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Panessa, rep. 493, reg. soc. 10627, trib. di Bari;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia della città di Bari, a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 20 luglio 1979, rep. 102589, reg. soc. 11274, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Accademia del gelato - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 18 dicembre 1981, rep. 170133, reg. soc. 13611, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Coedil Inacis Seconda» a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Cardinale in data 3 aprile 1970, rep. 88896, reg. soc. 6299, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Inforcoop Puglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, rep. 179413, reg. soc. 18511, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Solaris - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito de Luise in data 19 aprile 1978, rep. 15077, reg. soc. 10344, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Arianna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari costituita per rogito Caggianelli in data 14 maggio 1980, rep. 44383, reg. soc. 11981, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Astrosud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Amoruso in data 30 settembre 1977, rep. 4931, reg. soc. 9939, tribunale di Bari.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori tessili - CO.L.T. a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 2 agosto 1978, rep. 162614, reg. soc. 5426, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Coopcasa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Coppola in data 7 novembre 1980, rep. 72751, reg. soc. 5691, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Mirafiori 75 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 13 dicembre 1975, rep. 154182, reg. soc. 4074, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Ancona - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 18 maggio 1976, rep. 107330, reg. soc. 4164, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Milano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 2 settembre 1974, rep. 149955, reg. soc. 3716, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Patrizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 24 marzo 1967, rep. 53661, reg. soc. 2674, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.P - Cooperativa edilizia prefabbricati a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Barone in data 11 gennaio 1980, rep. 2870, reg. soc. 5366, tribunale di Lecce;

-società cooperativa «Ginestra 77 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 27 gennaio 1977, rep 157503, reg. soc. 5159, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Alfa Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», sede di Lecce, costituita per rogito Barone in data 22 gennaio 1980, rep. 2900, reg. soc. 5395/Bis, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Elisabetta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 21 gennaio 1967, rep. 52765, reg. soc. 2894, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Neretina 79 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Barone in data 12 giugno 1979, rep. 2486, reg. soc. 5185, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Vania - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 14 maggio 1968, reg. 60761, reg. soc. 2774, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società Mutua Cooperativa Pro Salento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Gloria in data 25 novembre 1980, rep. 1091, reg. soc. 5820;

società cooperativa «Puglia '80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Coppola in data 12 ottobre 1979, rep. 68976, reg. soc. 5267, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Primavera '78 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Astuto in data 16 settembre 1978, rep. 35105, reg. soc. 4826, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Amicizia 79 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 15 dicembre 1979, rep. 167873, reg. soc. 5439, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Consorzio Salentino Aclista Cooperative Agricole (CON.S.A.C.A.) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 15 novembre 1961, rep. 39204, reg. soc. 2275, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Gardenia 77 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce costituita per rogito Bruno Franco in data 27 gennaio 1977, rep. 157500, reg. soc. 5160, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Il Triangolo - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 4 maggio 1972, rep. 46575, reg. soc. 3194, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Per un mondo migliore - a r.l.», con sede in Lecce costituita per rogito Bruno Franco, rep. 180528, reg. soc. 6704, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Vinsud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Errei in data 10 settembre 1980, rep. 219332, reg. soc. 5587, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Consorzio Avicolo Salentino (Co.A.Sa.), a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 16 novembre 1968, rep. 103428, reg. soc. 2800, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Le Vele - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Rossi in data 4 maggio 1981, rep. 4817, reg. soc. 6064, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Monza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 13 settembre 1974, rep. 150055, reg. soc. 3739, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Padova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 23 settembre 1974, rep. 150112, reg. soc. 3727, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Quadrifoglio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 31 ottobre 1963, rep. 50402, reg. soc. 2443, tribunale di Lecce;

società cooperativa «ACLI - Ivana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco, rep. 141791, reg. soc. 3255, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Trento 74 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 29 agosto 1974, rep. 149920, reg. soc. 3722, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Asti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 27 agosto 1974, rep. 149876, reg. soc. 3724, tribunale di Lecce.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Pacchetti Adelfia-Capurso - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Adelfia (Bari), costituita per rogito Costantini in data 26 giugno 1985, rep. 179391, reg. soc. 18149, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Con. A.G.A.S. - Consorzio murgiano per la qualificazione e lo sviluppo dell'artigiano - società consortile cooperativa a r.l.», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito de Luise in data 22 settembre 1983, rep. 23637, reg. soc. 15562, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Brodolini - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Tedone in data 18 aprile 1977, rep. 325, reg. soc. 3422, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro per edili ed affini - Risorgimento a responsabilità limitata», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Badolecchia in data 8 aprile 1965, rep. 28975, reg. soc. 2105, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Marina Blue» a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 5 maggio 1980, rep. 48384, reg. soc. 4330, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Il Villaggio» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 1° febbraio 1980, rep. 46995, reg. soc. 4212, tribunale di Trani;

società cooperativa «Coccinella» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari) costituita per rogito D'Onofrio in data 7 aprile 1973, rep. 29361, reg. soc. 3004, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Legge Giovani 1977 - Società cooperativa a responsabilità limitata di progettazione ed esecuzione di lavori edili», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Russo in data 30 settembre 1977, rep. 3044, reg. soc. 3512, tribunale di Trani;

società cooperativa di consumo «Azzurra» società cooperativa a responsabilita limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 5 maggio 1980, rep. 48385, reg. soc. 4331, tribunale di Trani;

società cooperativa «La Chiocciola» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 3 novembre 1981, rep. 55765, reg. soc. 4968, tribunale di Trani;

società cooperativa «Cooperativa edilizia di produzione e lavoro tra carpentieri, impiantisti, muratori - P. & L. - C.I.M. S.r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Manno in data 10 giugno 1983, rep. 71054, reg. soc. 5591, tribunale di Trani;

società cooperativa «Freedom» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 21 maggio 1981, rep. 53718, reg. soc. 4821, tribunale di Trani;

società cooperativa «Giacomo Brodolini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Di Martino in data 13 novembre 1969, rep. 29311, reg. soc. 2375, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Società cooperativa di lavoro della comunità braccianti di Bisceglie» a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monetti in data 13 marzo 1949, rep. 15623, reg. soc. 1244, tribunale di Trani;

società cooperativa «Belvedere - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 30 marzo 1979, rep. 7948, reg. soc. 3941, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «Consorzio per lo sviluppo dell'artigianato buscegliese» a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 24 marzo 1980, rep. 10391, reg. soc. 4310, tribunale di Trani;

società cooperativa «CO.C.E.P. - Consorzio fra cooperative edilizie di Puglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari) costituita per rogito Cardelli in data 4 aprile 1973, rep. 3829, reg. soc. 2692, tribunale di Trani;

società cooperativa «Ponte Lama - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 20 gennaio 1975, rep. 6143, reg. soc. 2981, tribunale di Trani;

società cooperativa «Il Palazzuolo 2015 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 7 febbraio 1979, rep. 7556, reg. soc. 3901, tribunale di Trani;

società cooperativa «Frigor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Toni in data 26 gennaio 1978, rep. 32, reg. soc. 3606, tribunale di Trani;

società cooperativa «La Pololare - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Bonito in data 12 febbraio 1970, rep. 6739, reg. soc. 2396, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Nuova agricoltura biscegliese a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Didonna in data 24 giugno 1983, rep. 38449, reg. soc. 5601, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «San Nicola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Capozza in data 8 marzo 1978, rep. 729, reg. soc. 3662, tribunale di Trani;

società cooperativa «Il Garofano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 13 maggio 1982, rep. 14947, reg. soc. 5227, tribunale di Trani.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Lavorando Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martano (Lecce), costituita per rogito Barone in data 20 aprile 1982, rep. 4783, reg. soc. 6496, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «San Leonardo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Miggiano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 13 dicembre 1983, rep. L87275, reg. soc. 7543, tribunale di Lecce;

società cooperativa «San Pietro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Minervino di Lecce (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 5 giugno 1979, rep. 4181 reg. soc. 5155, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vittoria-Calzolai - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monteroni (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 20 gennaio 1955, rep. 6427, reg. soc. 1915, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «CE.T.R.E. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Gallo in data 25 settembre 1984, rep. 29869, reg. soc. 7967, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Frontiera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Cillo in data 2 dicembre 1982, rep. 3076, reg. soc. 6809, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Aurora - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 28 febbraio 1980, rep. 81185, reg. soc. 6077, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Paziente Attesa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Novoli (Lecce), costituita per rogito di Pietro in data 25 febbraio 1982, rep. 70968, reg. soc. 6500, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Santa Maria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito di Pietro in data 27 giugno 1972, rep. 47173, reg. soc. 3108, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Artigianato e Salento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Presicce (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 28 febbraio 1984, rep. 35783, reg. soc. 7492, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Edilcoop - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Racale (Lecce), costituita per rogito Cascione in data 26 ottobre 1979, rep. 7491, reg. soc. 5323, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nemesis - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ruffano (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 16 marzo 1984, rep. 171016, reg. soc. 7573, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Promozione Umana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ruffano (Lecce), costituita per rogito Candela in data 14 ottobre 1982, rep. 14816, reg. soc. 6693, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Serena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Cesarea T. (Lecce), costituita per rogito Pignatelli in data 2 maggio 1984, rep. 469, reg. soc. 7621, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio edili ed affini - C.E.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Cesario (Lecce), costituita per rogito Astuto in data 22 ottobre 1982, rep. 38081, reg. soc. 6705, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Luisa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Cesario (Lecce), costituita per rogito Barone in data 12 ottobre 1977, rep. 1394, reg. soc. 4572, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Squinzano (Lecce), costituita per rogito Carciulo in data 16 marzo 1983, rep. 103201, reg. soc. 7037, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Servizio sociale - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taurisano (Lecce), costituita per rogito Candela in data 30 giugno 1982, rep. 14310, reg. soc. 6636, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Gruppo 10 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Trepuzzi (Lecce), costituita per rogito Corciulo in data 3 marzo 1978, rep. 99495, reg. soc. 4738, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Fides - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tricase (Lecce), costituita per rogito Cillo in data 1° ottobre 1982, rep. 2650, reg. soc. 6699, tribunale di Lecce;

società cooperativa «Nuova Ugento - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ugento (Lecce), costituita per rogito Zappulli in data 10 febbraio 1969, rep. 9103, reg. soc. 2816, tribunale di Lecce;

società cooperativa «La Primula '83 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vernole (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 20 febbraio 1983, rep. 183762, reg. soc. 6971, tribunale di Lecce.

89A0801 - 89A0802

MINISTERO DEL TESORO

N. 36

Corso dei cambi del 21 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1358,900	1358,900	1358,90	1358,900	1358,900	1358,90	1359,110	1358,900	1358,950	1358,90
Marco germanico	732,060	732,060	732,90	732,060	732,060	732,06	732,090	732,060	732,060	732,06
Franco francese	214,940	214,940	215,25	214,940	214,940	214,94	215,050	214,940	214,940	214,94
Fiorino olandese	648,650	648,650	649,30	648,650	648,650	648,65	648,580	648,650	648,650	648,65
Franco belga	34,926	34,926	34,92	34,926	34,926	34,92	34,927	34,926	34,926	34,92
Lira sterlina	2381,100	2381,100	2385,20	2381,100	2381,100	2381,10	2380,500	2381,100	2381,100	2381,10
Lira irlandese	1953 —	1953 —	1953 —	1953 —	1953 —	1953 —	1953,100	1953 —	1953 —	—
Corona danese	188,200	188,200	188,40	188,200	188,200	188,200	188,210	188,200	188,200	188,20
Dracma	8,750	8,750	8,75	8,750	—	—	8,755	8,750	8,750	—
E.C.U.	1525,650	1525,650	1527,25	1525,650	1525,650	1525,65	1525,640	1525,650	1525,650	1525,65
Dollaro canadese	1141,400	1141,400	1143 —	1141,400	1141,400	1141,400	1140,950	1141,400	1141,400	1141,40
Yen giapponese	10,666	10,666	10,67	10,666	10,666	10,666	10,667	10,666	10,666	10,66
Franco svizzero	860,300	860,300	861,25	860,300	860,300	860,30	860,300	860,300	860,300	860,30
Scellino austriaco	104,073	104,073	104,30	104,073	104,073	104,073	104,070	104,073	104,073	104,07
Corona norvegese	201,910	201,910	202,25	201,910	201,910	201,91	202,060	201,910	201,910	201,91
Corona svedese	214,350	214,350	214,50	214,350	214,350	214,35	214,280	214,350	214,350	214,35
FIM	315,580	315,580	316 —	315,580	315,580	315,58	315,580	315,580	315,580	—
Escudo portoghese	8,917	8,917	8,93	8,917	8,917	8,917	8,922	8,917	8,917	8,91
Peseta spagnola	11,742	11,742	11,77	11,742	11,742	11,74	11,747	11,742	11,742	11,74
Dollaro australiano	1101,400	1101,400	1101 —	1101,400	1101,400	1101,40	1101,500	1101,400	1101,400	1101,40

Media dei titoli del 21 febbraio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,875
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	99,90
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,850
» » » 22- 6-1987/91	86,850
» » » 18- 3-1987/94	72,775
» » » 21- 4-1987/94	72,375
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	100,125
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	96 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,450
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,925
» » » TR 2,5% 1983/93	88,525
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,750
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,825

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91	101,275
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,500
»	»	»	»	1- 2-1984/91	101,375
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,700
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,375
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,325
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,300
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,325
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,425
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100 —
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,100
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100 —
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,925
»	»	»	»	1-11-1984/91	99,950
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,700
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,700
»	»	»	»	1- 2-1985/92	99,100
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,875
»	»	»	»	19- 5-1986/92	96,750
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,275
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,075
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,300
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,300
»	»	»	»	18- 6-1986/93	94,825
»	»	»	»	17- 7-1986/93	94,750
»	»	»	»	19- 8-1986/93	94,800
»	»	»	»	18- 9-1986/93	94,900
»	»	»	»	20-10-1986/93	95,425
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,175
»	»	»	»	18-11-1987/93	96,100
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,625
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,775
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,525
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 5-1988/93	97,975
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,125
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,075
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,375
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,600
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93,100
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,050
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95	92,725
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,225
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,675
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,750
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,600
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,975
»	»	»	»	1-12-1985/95	94,600
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94,400
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,825
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,550
»	»	»	»	1- 3-1986/96	94,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,925
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,025
»	»	»	»	1- 6-1986/96	93,275
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,100
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,900
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,300
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,625
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,800
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,875
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,900
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,950
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97	92,850
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,750
»	»	»	»	1- 7-1987/97	92,350
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,050
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,325

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1989	100,075
»	»	»	12,00%	1- 4-1989	100,175
»	»	»	10,50%	1- 5-1989	100,100
»	»	»	9,25%	1- 1-1990	98,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,925
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	102,475
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,450
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,800
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	102,125
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,650
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98 —
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,650
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	101,700
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,600
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,925
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	100,050
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	98,525
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,450
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,925
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,600
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,475
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,075
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,700
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,700
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,025
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,800
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98 —
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,925
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,700
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	103,775
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,025
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,500
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,775
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,125
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,125
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,625
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,125
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,550
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,425
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,800
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,750

Titolo				Emissione / Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22- 2-1982/89 14%	100,050
»	»	»	»	22-11-1982/89 13%	103,300
»	»	»	»	1983/90 11,50%	104,450
»	»	»	»	1984/91 11,25%	105,525
»	»	»	»	1987/91 8,75%	98,050
»	»	»	»	1984/92 10,50%	105,650
»	»	»	»	1985/93 9,60%	103,800
»	»	»	»	1985/93 9,75%	103,625
»	»	»	»	1985/93 9,00%	101 —
»	»	»	»	1985/93 8,75%	100,250
»	»	»	»	1986/94 8,75%	101,500
»	»	»	»	1986/94 6,90%	93 —
»	»	»	»	1987/94 7,75%	93,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M21029

N. 37

Corso dei cambi del 22 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1351,900	1351,900	1351,70	1351,900	1351,900	1351,90	1351,480	1351,900	1351,900	1351,90
Marco germanico	734,230	734,230	733,90	734,230	734,230	734,23	734,130	734,230	734,230	734,23
Franco francese	215,330	215,330	215,75	215,330	215,330	215,33	215,350	215,330	215,330	215,33
Fiorino olandese	650,500	650,500	650,75	650,500	650,500	650,50	650,500	650,500	650,500	650,50
Franco belga	35,006	35,006	35,05	35,006	35,006	35 —	35,007	35,006	35,006	35 —
Lira sterlina	2357,900	2357,900	2360 —	2357,900	2357,900	2357,90	2359 —	2357,900	2357,900	2357,90
Lira irlandese	1956,700	1956,700	1955 —	1956,700	1956,700	1956,70	1956,850	1956,700	1956,700	—
Corona danese	188,640	188,640	188,75	188,640	188,640	188,64	188,610	188,640	188,640	188,64
Dracma	8,765	8,765	8,78	8,765	—	—	8,765	8,765	8,765	—
E.C.U.	1526,750	1526,750	1528,25	1526,750	1526,750	1526,75	1526,800	1526,750	1526,750	1526,75
Dollaro canadese	1128,450	1128,450	1143,01	1128,450	1128,45	1128,45	1128,800	1128,450	1128,450	1128,45
Yen giapponese	10,671	10,671	10,67	10,671	10,671	10,67	10,676	10,671	10,671	10,67
Franco svizzero	860,800	860,800	861,25	860,800	860,800	860,80	860,80	860,800	860,800	860,80
Scellino austriaco	104,403	104,403	104,40	104,403	104,403	104,40	104,410	104,403	104,403	104,40
Corona norvegese	201,750	201,750	201,75	201,750	201,750	201,75	201,750	201,750	201,750	201,75
Corona svedese	214,120	214,120	214,25	214,120	214,120	214,12	214,270	214,120	214,120	214,12
FIM	315,330	315,330	315,50	315,330	315,330	315,33	315,350	315,330	315,330	—
Escudo portoghese	8,905	8,905	8,90	8,905	8,905	8,90	8,910	8,905	8,905	8,90
Peseta spagnola	11,715	11,715	11,735	11,715	11,715	11,71	11,706	11,715	11,715	11,71
Dollaro australiano	1096,050	1096,050	1108 —	1096,050	1096,050	1096,05	1096,100	1096,050	1096,050	1096,05

Media dei titoli del 22 febbraio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,875
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	99,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,850
» » » 22- 6-1987/91	86,850
» » » 18- 3-1987/94	72,775
» » » 21- 4-1987/94	72,375
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	100,125
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	96 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,450
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,925
» » » TR 2,5% 1983/93	88,525
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,750
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,050
» » » » 18-11-1985/90	99,575
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,750

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,250
» » » »	17- 1-1986/91	99,600
» » » »	1- 2-1984/91	101,350
» » » »	18- 2-1986/91	99,625
» » » »	1- 3-1984/91	100,350
» » » »	18- 3-1986/91	99,400
» » » »	1- 4-1984/91	100,250
» » » »	1- 5-1984/91	100,250
» » » »	1- 6-1984/91	100,350
» » » »	1- 7-1984/91	99,975
» » » »	1- 8-1984/91	100,050
» » » »	1- 9-1984/91	99,975
» » » »	1-10-1984/91	99,925
» » » »	1-11-1984/91	99,925
» » » »	1-12-1984/91	99,650
» » » »	1- 1-1985/92	99,700
» » » »	1- 2-1985/92	99,125
» » » »	18- 4-1986/92	97,750
» » » »	19- 5-1986/92	96,700
» » » »	20- 7-1987/92	97,275
» » » »	19- 8-1987/92	98,075
» » » »	1-11-1987/92	97,300
» » » »	1-12-1987/92	97,250
» » » »	18- 6-1986/93	94 —
» » » »	17- 7-1986/93	94,750
» » » »	19- 8-1986/93	94,600
» » » »	18- 9-1986/93	94,775
» » » »	20-10-1986/93	95,450
» » » »	19-12-1986/93	96,075
» » » »	18-11-1987/93	96,250
» » » »	1- 1-1988/93	96,625
» » » »	1- 2-1988/93	96,775
» » » »	1- 3-1988/93	96,500
» » » »	1- 4-1988/93	96,800
» » » »	1- 5-1988/93	97,900
» » » »	1- 6-1988/93	98,150
» » » »	1- 7-1988/93	98,150
» » » »	1-10-1987/94	97,350
» » » »	1- 2-1985/95	97,575
» » » »	1- 3-1985/95	93 —
» » » »	1- 4-1985/95	92,575
» » » »	1- 5-1985/95	92,525
» » » »	1- 6-1985/95	92,675
» » » »	1- 7-1985/95	94,100
» » » »	1- 8-1985/95	93,600
» » » »	1- 9-1985/95	93,650
» » » »	1-10-1985/95	93,475
» » » »	1-11-1985/95	93,900
» » » »	1-12-1985/95	94,525
» » » »	1- 1-1986/96	94,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,825
» » » »	1- 2-1986/96	95,025
» » » »	1- 3-1986/96	94,050
» » » »	1- 4-1986/96	93,100
» » » »	1- 5-1986/96	92,900
» » » »	1- 6-1986/96	93,275
» » » »	1- 7-1986/96	92,850
» » » »	1- 8-1986/96	93,050
» » » »	1- 9-1986/96	92,900
» » » »	1-10-1986/96	92,325
» » » »	1-11-1986/96	92,675
» » » »	1-12-1986/96	93,500
» » » »	1- 1-1987/97	92,725
» » » »	1- 2-1987/97	92,800
» » » »	18- 2-1987/97	92,925
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	92,825
» » » »	1- 4-1987/97	92,275
» » » »	1- 5-1987/97	92,350
» » » »	1- 6-1987/97	92,725
» » » »	1- 7-1987/97	92,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,850
» » » »	1- 9-1987/97	96,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1989	100,050
» » »	12,00%	1- 4-1989	100,150
» » »	10,50%	1- 5-1989	100,150
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 1-1990	102,425
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,500
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,950
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,400
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,600
» » »	12,50%	1- 3-1990	102,450
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,625
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,925
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,625
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,650
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,600
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,850
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,975
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,500
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,425
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,875
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,675
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,450
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,150
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,750
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,050
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,775
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,075
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,350
» » »	9,25%	1-10-1990	96,900
» » »	11,50%	1-10-1990	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	96,700
» » »	9,25%	1-12-1990	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	103,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,925
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,775
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,125
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,150
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,350
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,200
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,550
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,125
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,750

Titolo	Emissione	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1982/89	14%	100 —
» » » »	22-11-1982/89	13%	103,300
» » » »	1983/90	11,50%	104,600
» » » »	1984/91	11,25%	105,575
» » » »	1987/91	8,75%	97,850
» » » »	1984/92	10,50%	106 —
» » » »	1985/93	9,60%	104,200
» » » »	1985/93	9,75%	103,600
» » » »	1985/93	9,00%	100,900
» » » »	1985/93	8,75%	100,500
» » » »	1986/94	8,75%	101,525
» » » »	1986/94	6.90%	93,225
» » » »	1987/94	7,75%	93,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M22029

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenchi n. 1 e n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 Mod. 25/A. — Data: 25 ottobre 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 3. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 941 Mod. 25/A. — Data: 16 ottobre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 5. — Capitale: L. 2.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

89A0615

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993

Si rende noto che il giorno 14 marzo 1989, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'inbussolamento delle cinque serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993, emessi in base alla legge 12 agosto 1977, n. 675 e decreto ministeriale 22 novembre 1977.

Il giorno 15 marzo 1989, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1989.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0776

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per la siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nella regione Sardegna.

Con decreto ministeriale n. 273 del 18 febbraio 1989 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità nell'annata agraria 1988-89, nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

La regione Sardegna, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, prevista dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni e integrazioni.

89A0815

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diniego di registrazione del presidio sanitario denominato Adirice

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è stata negata la registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato Adirice richiesta dall'impresa Adica S.r.l., con sede in Bologna, via S. Felice, 136, con domanda presentata in data 29 aprile 1986.

89A0773

Revoche di registrazioni [illegible]idi sanitari

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 25 maggio 1979, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Aracide già registrato al n. 3104.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 30 aprile 1974, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Cuprothex C già registrato al n. 1445.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 5 novembre 1974, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Cuprothex B/50 già registrato al n. 1488.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 5 giugno 1979, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Dathios PB già registrato al n. 3148.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1980, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Endofene E già registrato al n. 3457.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 21 maggio 1982, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato R6 Erresei Polvere già registrato al n. 3354.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 25 settembre 1979, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Endofene P.B. già registrato al n. 3240.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 16 giugno 1980, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Fermate già registrato al n. 3666.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1974, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Terrafene già registrato al n. 1374.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1976, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Trithion 25 W già registrato al n. 2425.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989, è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 24 marzo 1977, all'Impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Zeavit S già registrato al n. 2446.

89A0774

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Manifattura Bianchi (ora S.a.s.), in Gallarate

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 1.425.949.332, dovuto dalla S.p.a. (ora S.a.s) Manifattura Bianchi, con sede in Gallarate, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Varese nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A0777

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Benedetta Bianchi Porro», in Forlì, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1989, registro n. 5 Interno, foglio 363, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene conferita la personalità giuridica civile, ed approvato lo statuto, alla «Fondazione Benedetta Bianchi Porro», avente sede in Forlì, L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da Santa Lefebre, Sofia Bandini e Aura Bandini con atto pubblico in data 25 giugno 1987, n. 143813 di repertorio, a rogito notaio Giancarlo Favoni Miccoli, consistente in un fabbricato sito in Dovadola (Forlì), descritto nella perizia giurata 11 novembre 1987 del geom. Foscolo Foschi e valutato L. 24.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì.

89A0805

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministro delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto-legge n. 57 del 23 febbraio 1989, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 21 febbraio 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	246
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	765
Gasolio agricoltura	»	284
Petrolio agricoltura	»	273
Gasolio pesca e piccola marina	»	261
Petrolio pesca e piccola marina	»	251

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	696	699	702	705	708
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	388	391	394	397	400

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A0834

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	L.	**150.000**
semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione.	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***